

Mancate pause e riposi spettanti e risarcimento

La Corte di Cassazione, con l' Ordinanza n. 25260 del 15 Dicembre 2015, ha stabilito che è pienamente legittima la liquidazione equitativa del danno psico-fisico derivato dalla mancata fruizione dei riposi sulla valutazione della gravosità della prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite normativo.

.....

Con la sentenza in commento , riguardante nello specifico una società privata che si occupa di trasporto pubblico alla quale si applicano le regole previste per i rapporti di lavoro di natura privatistica, la Suprema Corte ha definito che le mancate pause e riposi spettanti ai prestatori vanno risarciti.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d'Appello confermava la decisione del tribunale di primo grado di accoglimento della domanda proposta da due lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro – di cui erano dipendenti con mansioni di conducenti di linea – intesa ad ottenere la declaratoria del loro diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto nei termini stabiliti dal Regolamento CEE n. 3228/85, richiamato dall'art. 174 del d.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e sostituito dal Regolamento CEE n. 561/2006, con condanna della società al pagamento delle somme indicate nel ricorso.

In particolare, la Corte territoriale rilevava: che la documentazione prodotta dai lavoratori era esaustiva ai fini della prova della mancata fruizione dei riposi e non era contestata da quella esibita dalla società; che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, fondata sulla documentazione acquisita agli atti, era pienamente ammissibile proprio al fine di verificare la correttezza dei conteggi effettuati dai lavoratori; che era corretta la liquidazione equitativa del danno psico-fisico derivato dalla mancata fruizione dei riposi operata dal Tribunale sulla valutazione della gravosità della prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal citato Regolamento CEE e prendendo a parametro del calcolo del danno la retribuzione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la decisione della corte territoriale per avere omesso qualsiasi valutazione sulle censure mosse in merito alla liquidazione equitativa del danno psico-fisico e per avere avallato la motivazione con affermazioni che nulla dicevano circa la valutazione degli elementi probatori su cui fondare una detta liquidazione equitativa.

In altri termini, ad avviso della società i giudici avrebbero fatto discendere automaticamente l'esistenza di un danno da usura psico-fisica dalla mancata fruizione dei riposi senza verificare se detto danno fosse stato in concreto provato e, prima ancora, allegato.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso presentato dalla società.

I Giudici della Suprema Corte in motivazione ricordavano innanzitutto quanto da essa affermato in un caso analogo a quello in esame, ovvero che, nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, subito in ragione del mancato riconoscimento delle soste retribuite per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente per turno giornaliero, di almeno un'ora, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l'inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione.

La Corte territoriale, ricordavano i Giudici, aveva poi precisato in motivazione come andasse distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo peraltro quest'ultimo eventuale: la violazione di un dovere non equivale a danno e questo non discende automaticamente dalla violazione del dovere.

Inoltre aveva rilevato come secondo i principi generali (artt. 2697 e 1223 c.c.) occorresse l'individuazione di un effetto della violazione su di un determinato bene perché potesse configurarsi un danno e si potesse poi procedere alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso.

Sul tema i Giudici ricordavano anche che la Corte Costituzionale aveva già nel passato chiarito che il danno biologico non è presunto, perché, se la prova della lesione costituisce anche prova dell'esistenza del danno, occorre tuttavia la prova ulteriore dell'esistenza dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una

perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere comunicato.

Secondo poi la giurisprudenza della Cassazione, aggiungeva la Suprema Corte, il danno da usura psico-fisica si iscrive, nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici.

Orbene, stante tutto quanto sopra, nel caso di specie correttamente la Corte territoriale aveva rilevato che la liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice era corretta in quanto fondata sulla circostanza della provata mancata fruizione dei riposi e, quindi, dal fatto che dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CEE derivava la maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno psico-fisico per i lavoratori. In altri termini aveva ritenuto che il primo giudice correttamente avesse presunto dalla maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo l'esistenza di un danno da usura psico-fisica.

Quanto alla censura relativa al criterio adottato per liquidare equitativamente il danno – la retribuzione prevista contrattualmente per il lavoro straordinario – la Suprema Corte rilevava che “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo”.

Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito aveva dato conto del criterio seguito per determinare l'entità del risarcimento.

Da tutto quanto sopra, ne conseguiva il rigetto del ricorso.

In definitiva

Il danno da usura psico-fisica per la provata mancata fruizione dei riposi costituisce un danno non patrimoniale che, se causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e qualora sussista un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, deve essere risarcito e risulta pienamente legittima la valutazione equitativa di tale danno basata sulla valutazione della gravosità della prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite previsto dalle norme.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)